



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta
(L.r. 15/2015)
già Provincia Regionale di Caltanissetta

COLLEGIO DEI REVISORI

(art. 239 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 – art. 79 Regolamento di contabilità)

Prot. int. n° 2865 del 24-11-2015

PARERE N. 8/2015 Allegato al Verbale n. 21 del 24/11/2015

Prot. Rev. n. 15 del 24/11/2015



Al Dirigente del IV Settore, dott. Alberto Nicolosi

E p.c.

Al Segretario Generale, dott.ssa Caterina Moricca

Al Commissario Straordinario, dott.ssa Luciana Giammanco

LORO SEDI

I sottoscritti Revisori:

Alida Maria Marchese – Componente

Anna Maria Grazia – Componente

- Esaminata la Nota prot. 2735 del 09.11.2015 a firma del Dirigente del IV Settore, dott. Alberto Nicolosi, avente per oggetto "Modifica del vigente regolamento per l'applicazione delle sanzioni amministrative in materia ambientale di competenza provinciale, approvato con atto deliberativo di C.P. n. 72 del 11.11.2011";
- Visto il disposto dell'art. 8 della L. n. 689/81 che contempla l'applicazione di particolari sanzioni amministrative nel caso di "più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative";
- Visto il disposto dell'art. 135 comma 4 del D. Lgs. 152/06 Parte Terza, che sancisce "... alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla parte terza del presente decreto non si applica il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689 del 24.11.1981";
- Considerato che, tenuto conto del disposto degli artt. 8 e 8 bis della L. 689/81 e del comma 4 dell'art. 135 del D. Lgs. 152/06, si ritiene di apportare le seguenti modifiche all'art. 8 del vigente regolamento dell'Ente, così come segue "f) se il trasgressore, con una azione od omissione, viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione con un'unica condotta, contestate contemporaneamente anche se con verbali di accertamento diversi, si applica, ai sensi dell'art. 8 della L. 689/81, la sanzione pari al minimo della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentato fino al triplo; g) qualora sussista reiterazione dell'illecito (accertata secondo i criteri indicati nell'art. 8 bis della L. 689/81):
 - o In caso di recidiva nell'ultimo quinquennio, attinente la stessa materia, si applica la sanzione pari al minimo edittale maggiorato del 30%;
 - o In caso di recidiva reiterata più volte nel medesimo quinquennio, si applica la sanzione pari al minimo edittale maggiorato del 50%;
 - o In caso di ulteriore reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione pari al massimo edittale;"
- Vista la proposta di deliberazione commissariale allegata alla citata nota;
- Visto il D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Vista la L.R. n. 10/99;
- Vista la L. n. 689/81 e ss.mm.ii.;
- Visto il parere di regolarità tecnico-amministrativa reso dal dirigente di settore dott.ssa Giulia Cortina espresso in data 06.11.2015;
- Visto il parere di regolarità contabile reso dal dirigente di settore dott. Nicolosi espresso in data 06.11.2015.

esprimono parere favorevole

alla proposta di deliberazione commissariale in oggetto da adottare con i poteri del Consiglio Provinciale.

I REVISORI

Alida Maria Marchese, Componente

Anna Maria Grazia Marchese, Componente